



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione  
Servizio Previdenza

**Oggetto: Continuità iscrizione F.I.T.Q. in caso di passaggio da un ente del sistema Regione ad un altro ente del sistema Regione.**

Con la riapertura della possibilità di iscriversi al Fondo, ai fini della rendita, prevista dall'art. 119 della L.R. n. 9/2023 <sup>(1)</sup>, si pone la questione relativa alla possibilità, in caso di passaggio da un ente del sistema regione ad un altro, del mantenimento o meno dell'eventuale iscrizione al Fondo.

Fino ad ora si era mantenuta l'iscrizione al Fondo nei casi:

- a) Mobilità tra enti di diversi comparti del sistema Regione (delibera di Giunta sul ruolo unico della Regione);
- b) Passaggi di qualifica, a qualunque titolo (progressione, Concorso esterno, concorso interno) all'interno del medesimo Ente (datore di lavoro) del Sistema Regione (delibera del Comitato Amministrativo 01/04 del 26 gennaio del 2023).

Proprio a causa della mancata previsione della possibilità di iscriversi al FITQ per i nuovi assunti non si era potuto estendere la continuità di iscrizione per le nuove assunzioni negli enti del sistema Regione ancorché già iscritti al FITQ in un altro ente del sistema Regione.

Si ritiene ora, di poter estendere, oltre ai casi specificamente previsti dal norma o dalle delibere di Giunta, il mantenimento dell'iscrizione quando il nuovo assunto, è già iscritto al F.I.T.Q. con una tipologia di iscrizione compatibile con le previsioni dell'art. 119 della L.R. n. 9/2023.

Viceversa, fatti salvi i casi in cui la continuità previdenziale sia prevista dalle norme applicate, non sarà possibile mantenere la continuità dell'iscrizione al F.I.T.Q. nel caso che la tipologia di iscrizione (iscrizioni effettuate precedentemente l'entrata in vigore della L.R. n. 17/2021) comprenda ulteriori

---

<sup>1</sup> Art. 119 della L.R. n. 9/2023 (Ulteriori disposizioni in materia di FITQ)

1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2021 si applica anche nei confronti del personale assunto a decorrere dal 22 gennaio 2022 o assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge che presenti domanda di iscrizione al FITQ rispettivamente nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o nel termine di sessanta giorni dalla data di assunzione se successiva.

2. L'iscrizione al FITQ è limitata ai soli fini della rendita vitalizia di cui al comma 1 dell'articolo 7 e dell'una tantum di cui comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27 del 2011, con l'applicazione dei contributi a carico dell'Amministrazione regionale e a carico dell'iscritto previsti dal comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2011.

3. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di iscrizione al FITQ da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

versamenti contributivi a carico del datore di lavoro in aggiunta al 3,5 % da destinare alla posizione contributiva individuale destinata alla rendita.

Riepilogando:

**A) Cessione di contratto - iscritto al F.I.T.Q. ante 23/11/2021  
(data di entrata in vigore della L.R. n. 17/2021).**

Nel caso di cessione di contratto tra enti del sistema regione ai sensi dell'art. 39, comma 1, LR n. 31/1998, o negli altri casi previsti dove è specificatamente previsto dalla normativa applicata, l'iscritto/a al F.I.T.Q a qualunque titolo ha diritto al riconoscimento della continuità previdenziale. L'iscritto/a conserva per il F.I.T.Q anche la matricola assegnata per il precedente Ente.

**B) Assunzione per concorso esterno – iscritto al F.I.T.Q. ante 23/11/2021  
(data di entrata in vigore della L.R. n. 17/2021)**

Nel caso di assunzione per concorso esterno, l'iscritto al FITQ precedentemente la riapertura delle iscrizioni al FITQ ai sensi della L.R. n. 17/2021 non manterrà la vecchia iscrizione al F.I.T.Q. in quanto non è previsto, a regime la possibilità di iscriversi al Fondo anche con riferimento alla prestazione del "Fine rapporto".

Peraltro, l'iscritto potrà richiedere, nel termine di 60 giorni dalla data di assunzione, la nuova iscrizione al FITQ ai sensi della L.R. n. 9/2023, ai soli fini della rendita vitalizia.

Con la chiusura della vecchia iscrizione al F.I.T.Q si avrà, comunque, diritto alla liquidazione delle prestazioni di Fine rapporto previste dall'art. 10 della L.R. n. 27/2011.

**C) Assunzione a qualunque titolo iscritto al F.I.T.Q. post 23/11/2021  
(data di entrata in vigore della L.R. n. 17/2021)**

Gli iscritti al FITQ dal 2022, ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 della L.R. n. 17/2021, dell'art. 119 della L.R. n. 9/2023 o, dell'art 17 della L.R. n. 17/2023) possono richiedere il riconoscimento della continuità di iscrizione al FITQ nel passaggio a qualunque titolo (cessione di contratto, nuova assunzione, ecc...) ad un altro ente del sistema Regione e, per la gestione delle posizioni contributive del Fondo, manterrà anche la matricola assegnata nel precedente Ente.

Il mantenimento dell'iscrizione – quando non esplicitamente prevista per legge - dovrà essere richiesto dall'interessato nel termine di 60 giorni dalla nuova assunzione.

In alternativa l'iscritto/a cesserà l'iscrizione al Fondo e potrà chiedere il "riscatto" previsto dall'art. 9 bis della L.R. n 27/2011 per la precedente iscrizione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Il Direttore Generale**

Luigi Carusillo